

N. 4123/2012 R.G.N.R.  
N. 2330/2013 R.G. GIP

N. 205/2014 R.G. Sent.  
Data del deposito

Data di irrevocabilità

Estratto esecutivo e P.S.

N. \_\_\_\_\_ Campione Penale  
Redatta Scheda il



# TRIBUNALE DI NOVARA

- SEZIONE G.I.P.-G.U.P. -

SENTENZA

(artt. 442 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Dr. ssa GIULIA PRAVON

ALL'UDIENZA DEL 3 GIUGNO 2014 HA PRONUNZIATO E PUBBLICATO  
mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

- **XXX YYY**, OMISSIS – libero, già presente, non comparso

Difeso di fiducia dall'**Avv. Mauro Dalla Chiesa** del Foro di Varese – sostituito *ex art.*  
102 c.p.p. dall'**Avv. Christian Ferdani** del Foro di Varese

**IMPUTATO**

a) artt. 110 C.P., 223, 216 comma 1 n°2, 219 co.2 n°1 R.D. n.267/42 perché in concorso tra loro in qualità di soci illimitatamente responsabili della "F.lli XXX Snc", già con sede in Agrate Conturbia (NO), dichiarata fallita dal Tribunale di Novara con sentenza n.82/2011 del 28/11/11, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o con lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, tenevano i libri e le altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita; con l'aggravante di cui all'art. 219 co.2 n°1 R.D. n.267/42 per avere commesso più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217 R.D. n.267/42; in Novara il 28/11/11;

b) artt. 110 C.P., 224, 217 comma 1 n°4 e 219 co. 2 n°1 RD. n.267/42 perché in concorso tra loro in qualità di soci illimitatamente responsabili della "F.lli XXX Snc", già con sede in Agrate Conturbia (NO), dichiarata fallita dal Tribunale di Novara con sentenza n.82/2011 del 28/11/11, aggravavano il dissesto dell'impresa astenendosi dal richiedere la dichiarazione del fallimento in proprio, quando dall'anno 2009 la società si trovava in stato di grave crisi finanziaria comprovata dagli atti monitori esperiti dai creditori e dall'iscrizione di ipoteca giudiziale da parte di BPN. L'aggravio del dissesto non quantificabile puntualmente è dovuto principalmente al procrastinarsi della situazione maturata nell'anno 2009 a cui si è aggiunto il mancato pagamento delle imposte. con l'aggravante di cui all'art. 219 co.2 n°1 R.D. n.267/42 per avere commesso più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217 R.D. n.267/42; in Novara il 28/11/11.

Con l'intervento del **Pubblico Ministero nella persona del Dott. Olimpia Bossi**

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:

- IL PUBBLICO MINISTERO: "Chiede la condanna per tutti i reati contestati alla pena finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche giudicate prevalenti sull'aggravante contestata e diminuzione per il rito"
- IL DIFENSORE: "Assoluzione per non aver commesso il fatto; in subordine minimo della pena con sospensione condizionale e concessione delle attenuanti generiche, con i benefici di legge.

### IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto pervenuto in cancelleria in data il 31.5.2013 il Pubblico Ministero richiedeva il rinvio a giudizio di XXX YYY – e di XXX zzz, separatamente giudicato per differente scelta processuale – formulando le imputazioni di cui in epigrafe. All'udienza

preliminare del 4.12.2013 l'imputato personalmente chiedeva il giudizio abbreviato; all'odierna udienza, all'esito della discussione, le parti concludevano come riportato in epigrafe. Veniva quindi emessa la presente sentenza, con termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

\*\*\*

Con sentenza n. 82/2011 emessa in data 28.11.2011, il Tribunale di Novara, su istanza di creditori, ha dichiarato il fallimento di "F.LLI XXX s.n.c.", società costituita nel 1996 dai fratelli YYY ed Eugenio XXX, unici soci e legali rappresentanti ancora alla data del fallimento, avente ad oggetto la costruzione di edifici residenziali e non residenziali.

Il curatore, nella relazione *ex art. 33 L.F.*, ha ricostruito la storia della società, evidenziando come abbia sempre avuto i connotati di azienda artigiana, avvalendosi, per la propria attività, mediamente di due dipendenti a tempo indeterminato e della collaborazione di artigiani edili; gli stessi soci erano personalmente coinvolti nelle attività di cantiere, svolgendo attività di muratori e delegando a professionisti esterni la progettazione e il coordinamento dei lavori. I fatturati sono sempre stati di modesta entità.

Il curatore ha riferito le cause del dissesto alle scarse capacità imprenditoriali dei due soci ed al loro approccio approssimativo nella gestione delle crescenti problematiche connesse all'avanzamento dei vari cantieri. Ha altresì evidenziato come i due soci amministratori non avessero sicuramente le conoscenze, contabili, finanziarie e gestionali necessarie per garantire la conduzione della società.

La crisi aziendale risulta direttamente consequenziale alla mancata vendita di due unità immobiliari in Vaprio D'Agogna: la società aveva acquistato un terreno nel 2006, destinato alla costruzione di quattro villette unifamiliari, sostenendo un esborso di € 115.000,00 con risorse proprie, e contestualmente aveva stipulato due contratti preliminari di vendita per € 180.000,00 l'uno. Nel settembre 2006 aveva stipulato con BNL un mutuo ipotecario per € 490.000,00, condizionato all'esecuzione dei lavori. In attesa del finanziamento, nel gennaio 2008, aveva trasferito la detenzione dei due immobili promessi in vendita ai due promissari acquirenti, consegnando nel luglio 2008 le certificazioni attestanti la conformità dei prodotti e l'omologazione degli impianti. Al

momento del rogito i promissari acquirenti avevano addotto contestazioni in ordine alla quantificazione dei lavori extracapitolato ed alla qualità delle opere, sicché i contratti non si perfezionarono, e gli immobili rimasero nella detenzione dei promissari acquirenti fino al marzo 2011, senza pagamento di alcun canone.

Nel maggio 2011 i promissari acquirenti avviarono una causa civile chiedendo la restituzione della caparra e la società si costituì chiedendo in via riconvenzionale il pagamento dei lavori extracapitolato e il risarcimento dei danni.

Il mancato rogito è stato individuato dal curatore come causa determinante dello squilibrio finanziario della società.

Ulteriori problemi erano anche emersi in relazione a cantieri in Magnano ed Invorio, in cui i lavori si erano protratti oltre i termini preventivati, verosimilmente a causa dei problemi finanziari della società, con conseguente estromissione dal cantiere, in cui sono rimaste attrezzature e ponteggi di proprietà, a far tempo dal 2011.

A ciò vanno aggiunti i fattori esterni legati alla dilagante crisi del settore edilizio ed alla stretta creditizia delle banche.

Il curatore ha così riportato al secondo semestre del 2008 l'insorgenza della situazione di tensione finanziaria, poi sfociata nel dissesto che ha portato al fallimento. Nel corso degli anni 2009 e 2010 vennero notificati svariati decreti ingiuntivi da parte di banche, fornitori, enti previdenziali, e BPN iscrisse ipoteca giudiziale sugli immobili in costruzione a Vaprio d'Agogna.

Il curatore ha evidenziato come i soci avrebbero dovuto prendere atto di tale situazione, ormai più che evidente, assumendo senza indugio tempestivi e drastici provvedimenti, procedendo alla ricapitalizzazione o alla messa in liquidazione della società: invece hanno proseguito l'attività, fino a ridosso della sentenza dichiarativa del fallimento, così aggravandone il dissesto per omessi versamenti di imposte dirette ed indirette, di contributi previdenziali ed assistenziali, quantificati al momento della relazione, in non meno di € 40.000/50.000 dal gennaio 2009 a novembre 2011.

Il curatore ha anche evidenziato che nessun libro sociale né registro contabile gli è stato consegnato, sicché non gli è stato possibile avere notizie in merito alle dichiarazioni fiscali e al conseguente pagamento di imposte e contributi se non dall'esame del

“cassetto fiscale, così come non gli è stato possibile ricostruire l’esposizione debitoria e creditoria della società; lo stato patrimoniale è stato ricavato solo sulla base delle domande di insinuazione al passivo.

Il curatore ha infine evidenziato come l’attivo fallimentare sia risultato superiore al passivo.

Ritiene questo Giudice che dalle risultanze delle indagini preliminari – consistite nell’acquisizione della relazione del curatore e nella successiva escussione a s.i.t. del medesimo – risulti certa la mancanza delle scritture contabili: deve peraltro osservarsi che non può ritenersi provato lo scopo a cui sarebbe stata finalizzata tale carenza. La storia della impresa, avviata e condotta con caratteristiche di impresa artigiana, da soci materialmente dediti all’attività di muratori e manifestamente privi delle essenziali conoscenze, contabili, finanziarie e gestionali necessarie per garantire la conduzione della società, con la sostanziale paralisi dell’attività conseguente alle vicende del cantiere di Vaprio d’Agogna – ritenute, dallo stesso curatore, causa dello stato di decozione –, con consistente impiego anche di risorse personali dei soci, unitamente alla valutazione della natura e consistenza del passivo fallimentare, inferiore all’attivo, non fornisce riscontro all’ipotesi delittuosa contestata sotto il profilo dell’elemento soggettivo, deponendo, piuttosto, per l’ipotesi di una gestione sprovveduta e negligente, legata ad una approssimativa capacità imprenditoriale, anziché per un disegno preordinato ai danni dei creditori. Deve pertanto ritenersi che l’accertata mancanza delle scritture contabili vada invece ricondotta all’ipotesi criminosa di bancarotta semplice, punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

XXX YYY va pertanto dichiarato colpevole del reato di bancarotta semplice documentale, previa riqualificazione del reato contestato al capo a).

Quanto invece al capo b), come rilevato dal curatore, l’impresa, dal 2009, di fatto non era più in condizione di operare e di far fronte alle proprie esposizioni debitorie. I procedimenti monitori avviati contro la società e l’iscrizione d’ipoteca da parte della banca costituiscono prove dello stato di irreversibile dissesto. Quantomeno per il mancato pagamento di imposte e di contributi previdenziali ed assistenziali, oltre che per gli interessi successivamente maturati in relazione a tali posizioni, deve ritenersi che il

ritardo nell'avvio della procedura fallimentare, del tutto ingiustificato stante l'evidenza dello stato di decozione, abbia aggravato il dissesto. XXX YYY va pertanto senz'altro condannato per il reato a lui ascritto al capo b).

Attesa l'entità concreta del fatto, valutata l'incensuratezza e tenuto conto del corretto comportamento sia nel corso della procedura fallimentare che in fase processuale, possono concedersi le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata.

Non risultando il fatto di particolare gravità, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., si reputa congrua la pena finale di mesi otto di reclusione, così determinata: p.b. anni uno di reclusione, ridotta di 1/3 per il rito. Segue, per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali.

Vanno altresì applicate le pene accessorie di legge, per una durata pari a quella della pena principale inflitta.

Sussistendone i presupposti, possono concedersi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

In ragione del carico di lavoro di questo Giudice, si giustifica il termine per il deposito della motivazione.

### ***P.Q.M.***

Visti gli artt. 438 e ss., 521, 533, 535 c.p.p.;

Dichiara XXX YYY colpevole del reato di cui all'art. 217 comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 – così riqualificato il fatto di cui al capo a) dell'imputazione – e dell'ulteriore reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche giudicate equivalenti all'aggravante contestata e operata la diminuzione per il rito, lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Concede la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna.

Dichiara XXX YYY inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapace di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per mesi otto.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.

Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Novara, 3 giugno 2014

Il Giudice  
(Dott. Giulia PRAVON)